



IL PIGNORAMENTO DI QUOTE SOCIETARIE EX ART. 2471 C.C.

Il **pignoramento** è l'atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata.

"Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore" (art. 2910 c.c.).

"La partecipazione societaria può formare oggetto di espropriazione" (art. 2471 c.c.).

Il **Pignoramento Di Quote Societarie** è una forma di processo esecutivo a formazione progressiva, che si connota e distingue, rispetto alle altre, per la fonte nella quale trova la sua regolamentazione: non è il codice di procedura civile bensì il codice civile all'art. 2471 ad offrirci tale strumento, permettendo ai creditori, ai fini del recupero del proprio credito, di poter pignorare le quote sociali appartenenti al debitore.

Il creditore personale può, pertanto, aggiungere o sottrarre alla proprietà del debitore, la quota di una s.r.l., anche unipersonale, determinando così taluni effetti modificativi nell'assetto della società.

Mancando però una specifica "procedura" normativa con riferimento a tale tipologia, le quote sociali sono state equiparate da giurisprudenza e dottrina ai **beni materiali**, nonostante queste nella realtà fattuale, siano da considerarsi invece come beni immateriali, privi di un substrato concreto e tangibile. Occorre dunque tenere sempre contezza del fatto

che la **disciplina dettata in materia di espropriazione delle partecipazioni societarie sia parecchio laconica** e lasci di per sé irrisolto il problema di quale sia la disciplina processuale applicabile ed in particolare se sia quella dettata dagli artt. 513 e ss. c.p.c. per l'espropriazione dei beni mobili in via analogica.

Il creditore particolare del socio può quindi, in teoria, procedere al pignoramento delle quote come se fossero dei **beni mobili** ed arrivare ad espropriare sia la quota di partecipazione del socio, sia, conseguentemente ed eventualmente, gli utili maturati.

L'art. 2912 c.c. sancisce espressamente che **"il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata"**, e, per analogia, ciò sta a significare che anche nel pignoramento della quota di una s.r.l. rientrano gli utili.

Inoltre l'articolo 2471 c.c. al primo comma, dispone che il pignoramento delle quote sociali **deve essere eseguito con notificazione sia al debitore che alla società e che, dopo il perfezionarsi della notifica, esso vada iscritto nel registro delle imprese.**

L'onere dell'iscrizione in tale pubblico registro, da farsi in via telematica, in assenza di riferimenti normativi specifici ricade in via concorrente sul creditore e sull'ufficiale giudiziario, anche se nei fatti sarà il primo di questi a provvedervi.



Successivamente all'iscrizione a ruolo e all'instaurarsi del procedimento innanzi al Tribunale competente, qualora il giudice si esprima in modo favorevole circa il pignoramento e disponga, come prevedono i successivi commi dell'art. 2471, la vendita della partecipazione, le parti potranno accordarsi in sede di mediazione per il trasferimento della proprietà della stessa.

La vendita della partecipazione sociale è disposta dal giudice con ordinanza che il creditore stesso sarà tenuto a notificare alla società cui la partecipazione si riferisce.

Talvolta, tuttavia, può accadere che la partecipazione non sia liberamente trasferibile ed in tal caso, qualora il creditore, il debitore e la società non si accordino sulla vendita in sede conciliativa, quest'ultima avrà luogo all'incanto e le quote saranno messe all'asta.

Il legislatore, infine, all'ultimo comma dell'art. 2471 c.c., offre uno strumento di tutela nei confronti del debitore e della concreta gestione della società, prevedendo che la vendita all'asta sarà priva di ogni effetto qualora la società medesima presenti, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, un acquirente che offra lo stesso prezzo, con ciò tentando di poter preservare la compagine societaria di partenza, il suo assetto originario e gli effettivi equilibri maturati nel tempo.



Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina. Praticante Avvocato presso Olivo & Partners.

Le sue Aree di Interesse sono il Diritto Civile ed il Diritto del Lavoro.

All'interno del nostro team, si occupa principalmente dell'attività di recupero del credito nell'interesse di aziende, amministrazioni e privati, sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

Precedentemente ha svolto un tirocinio professionale presso l'«Azienda Ospedaliera Papardo».